



Città di Noale

Città Metropolitana di Venezia

Area amministrativa, finanziaria e sociale

BANDO DI GARA

Affidamento del servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio comunale mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016

Articolo 1. Riferimenti

Stazione appaltante: Comune di Noale

Sede: Noale, piazza Castello n. 18 – 30033, Italia (c.f. 82002870275)

Telefono: 041 5897211

Fax: 041 5897242

Indirizzo internet: www.comune.noale.ve.it

Pec: comune.noale.ve@legalmail.it

Mail: noale@comune.noale.ve.it

Persona di contatto: Dott. Andrea Gasparini – Istruttore direttivo amministrativo-contabile preposto al Servizio informatica – tel. 041 2897226 – e.mail a.gasparini@comune.noale.ve.it

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016: Dott. Fabio Arrighi – Dirigente Area amministrativa, finanziaria e sociale – tel. 041 5897235 – e.mail f.arrighi@comune.noale.ve.it

Articolo 2. Oggetto

Il servizio consiste nella registrazione, generazione e trascrizione da *file* audio digitali della versione integrale delle sedute del Consiglio comunale, riferiti alla generalità degli argomenti dibattuti nel corso delle adunanze del medesimo organo dell'Ente.

Il servizio coinvolge tanto le sedute rese in presenza, in apposita sala munita di impianto microfonico e di amplificazione di proprietà comunale, quanto le sedute svolte in modalità remota, mediante la partecipazione tramite applicativo informatico di collegamento simultaneo.

Il servizio è da intendersi servizio pubblico essenziale e, pertanto, non potrà essere sospeso o interrotto per alcuna ragione, salvo forza maggiore.

Il servizio verrà aggiudicato ad esito di procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche "Codice") svolta mediante portale Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, tramite Richiesta di Offerta in modalità "aperta".

Articolo 3. Codice CPV

79550000-4 - Servizi di dattilografia, trattamento testi ed editoria elettronica

79552000-8 - Servizi di trattamento testi

Articolo 4. Suddivisione in lotti

Il servizio oggetto di affidamento non è suddivisibile in lotti, trattandosi di servizio omogeneo relativo alla gestione delle sedute dell'organo consiliare, che necessitano di una trascrizione e resocontazione unitaria, la quale, ai fini della sua organizzazione, non è suscettibile di essere attribuita ad operatori economici diversi.

Articolo 5. Modalità di espletamento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario con propri capitali e mezzi tecnici e con proprio personale, a proprio rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.

La ditta affidataria del servizio di che trattasi provvederà, su convocazione disposta a mezzo mail o anche chiamata telefonica, ad assicurare la presenza continuativa di un proprio incaricato durante tutte le sedute del Consiglio comunale, a partire da un'ora prima di quella fissata per l'avvio di seduta e sino a completamento dei lavori, compresi gli aggiornamenti ad altra data e le sedute di seconda convocazione.

La presenza potrà essere garantita mediante collegamento da remoto solo ove il Consiglio comunale venga tenuto con tale modalità.

A tale scopo la ditta dovrà fornire un recapito mail ed uno telefonico "sempre attivo" ed individuare uno o più referenti.

La presenza di personale non conferisce diritto a maggiorazioni di compenso, rimborsi od ogni altra differente tipologia di corresponsione economica a carico dell'Amministrazione.

Nel corso della seduta l'incaricato della ditta dovrà verificare la regolarità della registrazione, curando la generazione di un proprio *file* di seduta.

L'Operatore economico è obbligato a rispettare le seguenti indicazioni:

1. trascrizione integrale e fedele di tutto quanto risulta registrato sul *file* ricavato dalla registrazione di seduta, senza alcuna omissione né modifiche nella forma e nella sostanza, con revisione finale del testo trascritto;
2. stesura del testo parola/parola; stesura del verbale in italiano corretto sotto il profilo sintattico, lessicale e dattilografico e non dovrà contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. È consentito interrompere il rigo al termine degli interventi e la pagina al termine di ogni argomento discusso. Qualora l'elaborato consegnato non fosse conforme alle prescrizioni innanzi riportate, l'Operatore economico sarà invitato a fornire un nuovo elaborato conforme. In caso di ricorrente inadempienza previa formale diffida, si procederà alla revoca dell'affidamento;
3. consegna del trascritto al Comune entro 48 (quarantotto) ore (compresi i festivi) dalla conclusione della seduta, in formato digitale (word e pdf) e unitamente al file audio di seduta;
4. la numerazione delle pagine deve essere riportata in basso, centrata e con la modalità "pagina ..." di "...";

5. prima di ogni intervento deve essere riportato in grassetto il nome e cognome del: Presidente del Consiglio/Sindaco/Assessore/Consigliere/Funziario (non sono sufficienti le iniziali e la legenda);
6. le votazioni dovranno riportare sia le dichiarazioni individuali di voto espresse con il sistema dell'appello nominale, sia il risultato finale proclamato dal Presidente di seduta;
7. ogni punto all'ordine del giorno del Consiglio comunale deve essere trascritto su nuova pagina, riportando l'oggetto in neretto;
8. nell'intestazione di ogni facciata va riportata la dicitura "Consiglio comunale di Noale" e la data della seduta;
9. a piè di pagina deve essere riportata la dicitura della ditta affidataria del servizio e la dichiarazione di fedeltà di trascrizione a cura di chi vi abbia provveduto.

L'Operatore economico deve rispettare tutte le leggi e disposizioni vigenti circa l'assicurazione dei lavoratori e la prevenzione infortuni.

L'Operatore economico è tenuto ad applicare al personale impiegato al servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali di categoria, sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni.

L'Operatore economico si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).

Articolo 6. Durata e importo del contratto

La durata del contratto è pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di conclusione della procedura telematica di affidamento.

La durata contrattuale potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo operatore economico affidatario del servizio e, comunque, per un periodo massimo di mesi 6 (sei), ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. In tale caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto alle medesime condizioni tecniche ed economiche.

L'importo a base della presente procedura, sul quale dovrà essere applicato il ribasso offerto, è pari ad

Euro 60,00 (sessanta/00)

oltre Iva, intesa quale tariffa oraria per ogni ora effettiva di durata delle sedute consiliari.

Si precisa che:

- non sarà conteggiato il tempo intercorrente tra l'orario di convocazione e quello di effettivo inizio della seduta; in caso di mancanza del numero legale sarà riconosciuto, in via forfettaria una durata di cinque minuti per ogni appello inutilmente condotto.
- non sarà conteggiato il tempo di eventuale sospensione delle sedute o di interruzione dei lavori, a qualsiasi causa dovuti;
- le frazioni di ora saranno oggetto di arrotondamento in eccesso o in difetto a seconda che siano inferiori a 30 minuti, ovvero pari o superiori a tale soglia.

Ai fini della determinazione dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto degli elementi rilevanti per l'affidamento e del corrispettivo per i servizi da richiedersi, per la parte certa si stima, a titolo meramente indicativo, un numero di sedute consiliari condotte annualmente pari a 15, con una durata complessiva di 75 ore. Per effetto di tale previsione, il valore del contratto, al netto di Iva può essere stimato in Euro 4.500,00 annui e, quindi, Euro 13.500,00 per la durata triennale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Resta inteso che il corrispettivo riconosciuto sarà legato al numero effettivo di sedute e relativa durata, con possibilità di oscillazioni in aumento o diminuzione rispetto ai valori innanzi indicati.

Si ribadisce che il numero stimato di sedute consiliari e, conseguentemente, la stima oraria annua sono meramente indicativi e che non vincolano in alcun modo l'Ente.

L'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale è pari ad Euro 0,00 in quanto per il contratto di cui in oggetto non si ravvisano rischi di interferenza.

Il Responsabile del procedimento ha provveduto ad acquisire il Codice Identificativo di Gara (CIG): Z99347977A

Articolo 7. Soggetti ammessi alla partecipazione alla gara

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, qualora in possesso dei requisiti indicati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, invece, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. A tutti i consorziati designati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.

Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai

sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma, 2 lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. Trova applicazione quanto previsto nel bando tipo ANAC 1/2017.

Fermo restando quanto di seguito esposto, agli operatori economici stabiliti negli altri stati membri dell'UE, nonché a quelli stabiliti nei paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'Allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. I suddetti operatori economici si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, l'Amministrazione chiede, se del caso, di fornire i necessari documenti probatori, e si riserva altresì di chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'UE, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza.

Articolo 8. Requisiti generali

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa.

Ai fini del possesso dei requisiti, si precisa quanto segue:

- Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun operatore economico deve considerare l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80, così come di seguito precisato:
 - in caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art. 80 – entrambi i soci; in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro il concorrente deve considerare il socio di maggioranza;
 - in caso di società con tre soci in cui uno sia partecipante al 50%, variando le partecipazioni degli altri due a concorrenza del restante 50%, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art. 80 – soltanto il socio al 50% in quanto titolare di potere condizionante le decisioni della società;
 - in ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di avvio della procedura qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

- in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data di avvio della procedura, sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall'art. 80 comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata che ha ceduto/affittato o le società fuse nell'ultimo anno antecedente la data di avvio della procedura o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo;
 - i reati di cui al comma 1 dell'art. 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice penale ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del citato comma 4;
 - con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80 comma 5, lett. 1), del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che la circostanza di cui al primo periodo della citata disposizione deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di lancio della procedura.

Articolo 9. Requisiti speciali

L'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (se soggetti a ciò tenuti);
- aver effettuato – a regola d'arte - negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse almeno un servizio specialistico analogo a quello in oggetto per un Comune/Ente locale con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti;
- qualificazione nell'ambito del sistema telematico di *e-procurement* Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), al momento della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016): somma dei fatturati specifici per servizi analoghi complessivi relativi agli ultimi tre esercizi precedenti la pubblicazione del Bando pari ad un importo non inferiore al 50% di quello stimato del contratto (Euro 13.500,00) o, in alternativa almeno una idonea dichiarazione bancaria;

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE) devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria;
- nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti;
- il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili) devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- i requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
 - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
 - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Articolo 10. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.

Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

L'operatore economico che intende far ricorso all'avvalimento deve allegare:

- dichiarazione di avvalimento, sottoscritta digitalmente dallo stesso, ai sensi dell'art. 89 del Codice;
- dichiarazione dell'ausiliaria attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità professionale;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico si applica il D.Lgs. n. 110/2010. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Articolo 11. Garanzia provvisoria

Non è richiesta la garanzia provvisoria.

Articolo 12. Sopralluogo

Non è previsto il sopralluogo.

Articolo 13. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

Non è previsto il pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

Articolo 14. Modalità di partecipazione

L'operatore economico che intende partecipare alla presente procedura, dovrà tassativamente presentare la propria offerta all'interno del portale MePA con le modalità previste dalle Regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione entro e non oltre il giorno

18 febbraio 2022, ore 18:00

pena l'inaccettabilità dell'offerta stessa.

L'offerta dovrà comporsi del seguente contenuto minimo, previsto a pena di esclusione:

- a. documentazione amministrativa;
- b. documentazione economica.

Oltre il suddetto termine non è valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. L'offerta presentata non può essere ritirata.

I partecipanti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione indicato nel presente Bando di gara.

Articolo 15. Documentazione amministrativa

L'operatore economico, con dichiarazione espressamente resa ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., provvista di sottoscrizione digitale, a valere quale domanda di partecipazione alla procedura, deve provvedere alla indicazione dei propri dati identificativi e alla attestazione circa:

1. l'aver preso piena ed esatta conoscenza della documentazione di gara nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli integralmente;
2. l'aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura, che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali, e l'aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta economica;
3. l'essere in possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti dal presente Bando di gara;
4. l'essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura di gara;
5. l'assenza di comportamenti costituenti, nell'ambito della presente procedura di gara, intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli art. 101 e ss. del TFUE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990;
6. l'essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (specificare eventuale motivo di non assoggettabilità);

7. l'assenza di divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 deve avvenire tramite compilazione e sottoscrizione digitale dell'allegato Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, il Comune si riserva di procedere a verifiche d'ufficio.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76, D.P.R. n. 445/2000;
- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
- costituisce causa di annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione della gara (qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l'aggiudicazione);
- costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto).

L'operatore economico provvede altresì ad allegare il presente Bando di gara, integro e completo di ogni pagina, sottoscritto digitalmente per accettazione.

In particolare, a pena di esclusione, devono essere allegati in relazione alle diverse forme di partecipazione i documenti come di seguito specificati:

- per i raggruppamenti temporanei/consorzi/agggregazione di imprese/GEIE già costituiti:
 - in caso di RTI e consorzi ordinari, ciascun operatore associato/associando-consorziato/consorziando deve, a pena di esclusione, rendere la dichiarazione relativa alla composizione del raggruppamento/consorzio e l'indicazione delle parti del servizio o della fornitura/quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati; in caso di raggruppamenti verticali, dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, per ciascuna delle prestazioni oggetto di affidamento la quota percentuale eseguita da ciascun operatore economico raggruppato/consorziato;
 - per i raggruppamenti, dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - per i consorzi ordinari, dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
 - in caso di RTI e consorzi ordinari, ciascun operatore associato/associando-consorziato/consorziando deve, a pena di esclusione, rendere la dichiarazione relativa alla composizione del raggruppamento/consorzio e l'indicazione delle parti del servizio o della fornitura/quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati; in caso di raggruppamenti verticali, dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, per ciascuna delle prestazioni oggetto di affidamento la quota percentuale eseguita da ciascun operatore economico raggruppato/consorziato;
 - dichiarazione attestante:

1. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- per i consorzi stabili:
 - i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, invece, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. A tutti i consorziati designati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
 - per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione in cui si indichino le quote di partecipazione;
 - per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
 - dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
 - dichiarazione in cui si indichino le quote di partecipazione;
 - per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
 - in caso di RTI costituito: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le quote di partecipazione dei

singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 3. le quote di partecipazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni sopra riportate sono sottoscritte digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio.

Articolo 16. Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di irregolarità formali, ovvero in caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l'Operatore economico verrà invitato, mediante opportuna comunicazione scritta, a completare o a fornire i chiarimenti opportuni in ordine ai documenti presentati.

Si rappresenta che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente capoverso. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Articolo 17. Offerta economica

L'offerta economica per la prestazione del servizio dovrà essere inserita nell'apposita scheda all'interno del sistema MePA.

La stessa sarà presentata sotto forma di ribasso percentuale unico offerto a valere su tutte le componenti dell'appalto e sarà remunerativa di ogni componente di esso.

Tale ribasso unico è da applicarsi dalla somma complessiva di Euro 60,00 prevista dal presente Bando di gara, intesa quale tariffa oraria per ogni ora effettiva di durata delle sedute consiliari, comprendente sia il servizio di registrazione che quello di trascrizione, Iva esclusa.

Nel caso in cui il numero di offerte ammesse fosse superiore a 10, ci si avvarrà delle facoltà di esclusione automatica ex art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 18. Espletamento delle fasi di gara

La gara verrà svolta con procedura di telematica mediante il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, seguendo le fasi in tale sede previste.

Lo svolgimento della procedura è previsto per il giorno 22 febbraio 2021.

Si precisa che, nell'ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte, come confermato dall'art. 58, D.Lgs. n. 50/2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica.

Si richiamano in questa sede le "Regole del Sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione", significando che le stesse troveranno applicazione ai fini della presente procedura.

Si precisa inoltre che la procedura di verifica della presenza di offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del Codice verrà integralmente gestita tramite le procedure previste dalla piattaforma MePA.

Il servizio sarà affidato alla ditta che formulerà l'offerta con il prezzo più basso, mediante ribasso percentuale unico sulla tariffa oraria posta a base d'asta.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'affidamento del servizio anche nel caso di una sola offerta valida.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione comunicherà, entro 5 giorni dall'aggiudicazione della gara, l'esito della stessa all'aggiudicatario e ai soggetti di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, tramite le procedure di cui al portale MePA.

L'affidamento è subordinato dall'adozione della determinazione di cui all'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 da parte del Dirigente responsabile dell'Area amministrativa, finanziaria e sociale.

Il contratto è stipulato per scrittura privata con l'Operatore economico prescelto. A tal fine il sistema genera un documento che dovrà essere sottoscritto dall'Amministrazione e caricato entro il termine di validità dell'offerta. Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui viene disposto l'*upload* di tale documento, provvisto di sottoscrizione digitale.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, il termine dilatorio di *stand still* pari a 35 giorni non si applica nel caso di acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico.

Articolo 19. Divieto di cessione del contratto e di subappalto

È vietato cedere il contratto relativo al servizio di che trattasi. Nel caso di contravvenzione a tale divieto la cessione s'intenderà come nulla e di nessun effetto per l'Amministrazione, salvo per lo stesso la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto di refusione di ogni eventuale danno, previo il semplice accertamento di fatto.

È vietata qualsiasi forma di subappalto.

Articolo 20. Commissione

L'affidamento sarà gestito dal Responsabile della spesa, che assume la qualifica di Responsabile del Procedimento.

Articolo 21. Penali

Il mancato rispetto delle condizioni di cui al presente Bando, la non effettuazione o l'incompleta esecuzione del servizio, consentono all'Amministrazione, oltre alla possibilità di risoluzione del contratto, di disporre le applicazioni delle seguenti penali:

1. in caso di mancata, parziale o ritardata partecipazione a seduta del Consiglio comunale di incaricato per la registrazione della seduta, ovvero di inadeguatezza dello stesso: penale pari al 50% del compenso previsto per la seduta;
2. per ogni giorno di ritardo e fino a 4 giorni, rispetto ai previsti termini di consegna della trascrizione previsti, penale pari al 10% del compenso;
3. per ogni giorno di ritardo e fino a 8 giorni, rispetto ai previsti termini di consegna della trascrizione, penale pari al 10% del compenso.

Dette penalità saranno applicate in sede di liquidazione del compenso spettante all'Aggiudicatario, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'Aggiudicatario medesimo che dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora si verificassero due successive segnalazioni di inadempienza, con susseguenti applicazioni di penalità, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto. In caso di persistenza di inadempienze e irregolarità è fatta salva all'Amministrazione ogni ulteriore azione per il risarcimento di danni maggiori.

Articolo 22. Recesso dal contratto

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso all'Aggiudicatario di almeno 30 giorni, nel caso in cui decidesse di non effettuare più le trascrizioni audio del Consiglio comunale, ovvero per altre modalità organizzative o per innovazioni tecnologiche che rendessero superate le attuali modalità tecniche per la trascrizione delle registrazioni audio. In tal caso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo le condizioni previste dal contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni eventuale compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.. L'Aggiudicatario può richiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del Codice civile.

Articolo 23. Risoluzione del contratto ed esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Aggiudicatario si renda responsabile di gravi e reiterate inadempienze riguardo agli obblighi previsti nel contratto e nel presente capitolato, nei casi di dolo o negligenza gravissima o grave mancato rispetto della privacy, nei casi di danni causati all'Ente o a terzi derivanti da inadempienze, in caso di reiterata applicazione delle penali di cui all'articolo 19, l'Amministrazione si riserva, previa diffida da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata, la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso, ferma restando la facoltà di procedere, nei confronti dell'operatore aggiudicatario, alla richiesta dell'eventuale risarcimento dei danni subiti.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio all'Operatore economico classificatosi secondo in graduatoria.

L'ente, in caso di inadempienze che possano in qualsiasi modo compromettere la regolarità nello svolgimento delle sedute di consiglio comunale, ovvero la regolarità delle operazioni di registrazione o verbalizzazione delle sedute, può disporre, a proprio insindacabile giudizio, l'affidamento delle prestazioni ad altra impresa, ponendo il relativo costo a carico dell'Affidatario inadempiente.

Articolo 24. Riservatezza e segretezza e trattamento dei dati

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio e, a tal fine, si impegna a non divulgarli e non farne oggetto di sfruttamento.

L'Aggiudicatario garantisce, pertanto, la riservatezza e segretezza del contenuto dei *file* e dei relativi elaborati. L'eventuale divulgazione a terzi, dovrà essere sempre espressamente e preventivamente autorizzata dal Comune.

Ad esito della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario assume l'incarico di "Responsabile esterno del trattamento dei dati" contenuti nei documenti relativi al servizio, previa formale nomina da parte dell'Amministrazione.

Articolo 25. Informazioni generali

Con riferimento alla compilazione della documentazione di gara, si precisa quanto segue:

- in caso di concorrente singolo dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
- in caso di ATI o Consorzi ordinari già costituiti dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ATI (Capogruppo) o Consorzio;
- in caso di ATI costituende/Consorzi ordinari costituendi/G.E.I.E. costituendi dovrà essere presentata in forma congiunta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio/G.E.I.E. costituendo e dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati/consorziati/ in G.E.I.E. costituendo;
- in caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 3 lettera f, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere presentata in forma congiunta da tutti i soggetti facenti parte dell'aggregazione e dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti aggregati;
- in caso di Consorzi stabili o Consorzi di cui alla lettera b) dell'articolo 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che partecipano per conto di consorziate dovrà essere presentata in forma congiunta da parte sia del legale rappresentante del consorzio che delle consorziate per le quali il consorzio concorre.

Considerata la natura dematerializzata della procedura di gara, si precisa inoltre quanto segue:

- le dichiarazioni rese in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e al D.Lgs. n. 82/2005 ai fini dell'ammissione alla procedura e la proposta economica – redatte tutte in lingua italiana – devono essere sottoscritte a pena di esclusione con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il

concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura; in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta;

- per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro;
- nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento, si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento;
- la sottoscrizione mediante firma digitale non richiede l'allegazione della copia del documento di identità del dichiarante;
- per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice;
- è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara;

L'aggiudicatario s'impegna, a pena di nullità assoluta del contratto, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'Autorità Amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'affidamento della presente procedura è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. Eventuali ricorsi devono essere presentati nel termine di 30 giorni.

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

Articolo 26. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell'ambito della procedura di affidamento, secondo le specifiche rese in apposita Informativa pubblicata unitamente al presente Bando di gara.

Con la presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 13, l'Operatore economico espressamente autorizza l'Amministrazione al trattamento dei propri dati personali per le finalità e secondo le modalità specificate nella Informativa.

Il Dirigente dell'Area amministrativa, finanziaria e sociale

Dott. Fabio Arrighi

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

La Città di Noale (c.f. 82002870275 e p.Iva 01532450275), con sede in Noale (VE), Piazza Castello n. 18, nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) è tenuta a fornire al soggetto interessato le informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, che saranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il Titolare del trattamento dei dati è contattabile ai seguenti recapiti: pec comune.noale.ve@legalmail.it, e-mail: noale@comune.noale.ve.it; telefono 041 5897211.

1. Data Protection Officer (DPO)

Il Data Protection Officer / Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto: Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone S.C. a R.L. (c.f. 02301900268), con sede legale in Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 12.

In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato tramite il recapito istituzionale dpo@comune.noale.ve.it o comune.noale.ve@legalmail.it (se viene utilizzata la posta elettronica certificata).

2. Soggetti Interessati

Operatori economici.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati saranno utilizzati per le seguenti finalità necessarie per l'esecuzione di un interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri:

- gestione e selezione degli operatori economici;
- obblighi di legge vigenti nazionali e comunitarie;
- verifiche sul possesso dei requisiti generali.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne penali o reati ai sensi dell'art. 10 del GDPR ed in particolare: informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari, informazioni concernenti la qualità di imputato od indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice di procedura penale.

4. Modalità del trattamento

I dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

- gestione dei dati mediante piattaforme di altre Pubbliche amministrazioni (Acquisti in rete);
- trattamento a mezzo sistemi informatici della Pubblica Amministrazione.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

- soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di destinatari, tra cui tutti i Responsabili del trattamento debitamente nominati:

- concorrenti che richiedono l'esercizio del diritto di accesso;
- soggetti terzi quali ad esempio società consulenti, professionisti, anche associati, per trattamenti funzionali alla gestione del rapporto con l'interessato;
- Enti pubblici e/o altri soggetti privati verso i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto con il soggetto interessato;
- Prefettura;
- soggetti esterni che erogano servizi di assistenza e manutenzione sui sistemi informatici.
- I dati potranno essere diffusi mediante le seguenti modalità:
- pubblicazione su portali della Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 33/2013 e provvedimenti attuativi.

I dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti stati:

- Paesi UE.

5. Periodo di Conservazione

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

6. Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l'Autorità di controllo.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha altresì diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni sopra citate sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- la portabilità dei dati.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.